


REGOLAMENTO COMUNALE

SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO
DI MUZZANO



Comune di
Muzzano

Sommario

Art. 1 Campo di applicazione	3
Art. 2 Oggetto e scopo	3
Art. 3 Principi	3
Art. 4 Definizioni.....	3
Art. 5 Organo responsabile	4
Art. 6 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini	4
Art. 7 Trasmissione di dati a terzi.....	4
Art. 8 Protezione dei dati.....	4
Art. 9 Disposizioni abrogative.....	5
Art. 10 Approvazione e entrata in vigore	5

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO DEL COMUNE DI MUZZANO

Il Consiglio comunale di Muzzano

- visti gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

risolve

Art. 1 Campo di applicazione

¹ Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Muzzano eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

² Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

Art. 2 Oggetto e scopo

Il presente regolamento disciplina l'installazione di videocamere di sorveglianza nel territorio giurisdizionale di Muzzano, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio.

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia locale.

Art. 3 Principi

¹ Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

² La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³ Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

⁴ Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 4 Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

¹ Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

² La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³ L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

¹ Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

² La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

c. Videosorveglianza invasiva

¹ Con la videosorveglianza in modalità invasiva s'intende gestire:

- a) l'accesso a beni amministrativi o a strutture pubbliche, oppure
- b) la logistica.

² La videosorveglianza invasiva avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 5 Organo responsabile

¹ Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

² Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³ Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 6 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

¹ Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 14 giorni.

² È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 7 Trasmissione di dati a terzi

¹ Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

² Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.

³ I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

⁴...¹

Art. 8 Protezione dei dati

Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alla finalità delle registrazioni.

¹ Cpv abrogato con risoluzione SEL dell'11 luglio 2024.

Art. 9 Disposizioni abrogative

Il presente Regolamento abroga il Regolamento comunale che disciplina la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di Muzzano del 17 giugno 2013, come pure ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 10 Approvazione e entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità superiore.

Approvato con Risoluzione municipale n. 697 del 9 ottobre 2023

Adottato dal Consiglio comunale di Muzzano il 13 novembre 2023

Pubblicato all'albo comunale dal 15 novembre 2023

Ratificato dalla Sezione degli Enti locali l'11 luglio 2024 con abrogazione art. 7 cpv 4